

# **Regolamento per l'accreditamento e la valutazione dei Fornitori di beni ed Erogatori di servizi dell'Azienda Ulss n.20**

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori dell'Azienda Ulss n.20, di seguito, per brevità, indicata come "AZIENDA", (ossia dell'elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura d'iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle varie Unità Operative e Dipartimenti aziendali), nonché l'invito e la gestione di gare telematiche per l'affidamento di forniture e servizi ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 2 – Definizione dell'Albo**

L'albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:

- a. Per l'invito a cottimi fiduciari di servizi e forniture in economia disciplinati dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 163/06;
- b. Per l'affidamento di servizi e forniture con trattative dirette a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 57 del D.Lgs. 163/06;
- c. Per l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali.

Qualora non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà dell'Azienda di ricorrere al mercato anche in via diretta. In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione preventivamente all'atto di acquisto.

## **Art. 3 – Gruppi e Sottogruppi merceologici**

L'Albo dei Fornitori è strutturato in gruppi e sottogruppi merceologici identificati per descrizione del prodotto. I gruppi e sottogruppi merceologici per i quali i soggetti economici possono essere iscritti sono quelli risultanti dall'oggetto sociale nell'iscrizione alla CCIAA di appartenenza.

## **Art. 4 – Pubblicazione**

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale. L'Azienda si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta via mail alle imprese.

## **Art. 5 – Iscrizione all'albo**

L'iscrizione:

- è riservata a tutte le imprese (individuali e non) legalmente costituite;
- viene effettuata per categorie merceologiche;
- viene concessa fino a revoca a decorrere dalla data di accettazione da parte dell'Azienda.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura della Ditta che intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:

- La Ditta interessata si dovrà collegare al sito [www.ulss20.verona.it](http://www.ulss20.verona.it) ed accedere alla sezione Albo Fornitori. La Ditta potrà scaricare l'elenco delle categorie merceologiche che compongono l'Albo fornitori per determinare quelle a cui iscriversi.
- Dopo l'individuazione delle categorie merceologiche di proprio interesse, dovrà compilare le varie schede accessibili dal link "Iscrizione", seguendo le successive istruzioni on-line del programma (le istruzioni sono disponibili sul sito, dal quale è possibile scaricare i relativi manuali).
- La Ditta dovrà inserire a sistema, attraverso l'apposita funzione di upload, i documenti richiesti e prescritti dalla normativa vigente per l'iscrizione all'Albo Fornitori.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

#### **Art. 6 - Accertamento d'idoneità ed iscrizione**

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione con la documentazione annessa.

Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, entro i termini sopra citati saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

E' obbligatorio per le Ditte operanti da oltre un triennio nel settore che interessa, dichiarare il fatturato degli ultimi tre anni.

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione entro 30 giorni, via posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di registrazione, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo. La Ditta potrà comunque verificare l'avvenuta iscrizione all'Albo consultando il sito [www.ulss20.verona.it](http://www.ulss20.verona.it).

#### **Art. 7 – Casi di esclusione della domanda**

La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- documentazione non aggiornata;
- l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d'iscrizione alla CCIAA;
- il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato.

#### **Art. 8 – Casi di sospensione dell'iscrizione**

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell'Azienda e comunque non inferiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori:

- si rendano colpevoli di ripetute inadempienze;
- siano denunciati all'autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, della correttezza commerciale e per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento,

- si trovino in condizioni o situazioni ritenute non compatibili con l'iscrizione all'Albo Fornitori in base alla legislazione vigente.

### **Art. 9 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori**

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- qualora siano divenuti carenti dei requisiti per l'idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni;
- qualora, su controllo incrociato fra l'Azienda e la CCIA, risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via PEC o fax.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

### **Art. 10 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo**

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e il PIN comunicato in fase di iscrizione (o modificato successivamente a cura della Ditta stessa).

In tal senso l'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

### **Art. 11 – Scelta dei contraenti**

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

La scelta dei contraenti non avviene arbitrariamente, ma rispettando criteri di rotazione.

### **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.

### **Art. 13 – Gestore del sistema**

Il gestore del sistema individuato dall'Azienda è responsabile del servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema stesso assumendone ogni responsabilità.

Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. E' inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

#### **Art. 14 – Avvertenze**

L'account ed il PIN necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere alle procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 7 o superiore).

#### **Art. 15 – Controversie**

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il Foro di Verona.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000, al D.P.R. 101/2002, al D.Lgs. 163/2006 ed al vigente Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia.